

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Provincia di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 08-05-2013

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Approvazione Regolamento Comunale di Protezione Civile. |
|-----------------|---|

L'anno duemilatredici addì otto alle ore 19:00 del mese di maggio nel Comune di FORZA D'AGRO' e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si é riunito in sessione **Ordinaria di Prima convocazione** in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

| | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------|---|
| CARMELA GENTILE | P | ANTONIO LOMBARDO | P |
| EMANUELE GIUSEPPE DI CARA | P | TINA DOMENICA TIZIANA LOMBARDO | A |
| ANTONELLA SCANDURRA | P | JOSEPH BONDI' | A |
| CARMELO LO PRESTI | P | NICOLO' SEBASTIANO DI CARA | P |
| CLAUDIO SMIROLDO | P | BIANCA ANTONINO BIAGIO | P |
| CARMELO BIELLA | P | BARTOLONE PIETRO | P |

PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 2

Assume la presidenza l'Avv. CARMELA GENTILE,

che assistita dal Segretario Capo del Comune LO MONACO ANTONINO

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa del consigliere comunale di maggioranza Pietro Bartolone.

Responsabile del Servizio: Arch. Stracuzzi Sebastiano.

OGGETTO: approvazione Regolamento Comunale di Protezione Civile.

PREMESSO che è necessario adottare il Regolamento Comunale di Protezione civile, predisposto ai sensi dell'art.5 della Legge n°142/90 in attuazione della Legge Regionale n°14/98 per l'organizzazione del Servizio di Protezione Civile a livello Comunale, il funzionamento degli organismi del predetto servizio.

CONSIDERATO le innovazioni legislative emanate in questi ultimi anni rendono necessario l'adozione del regolamento Comunale di Protezione Civile;

VISTO il regolamento comunale predisposto dal responsabile di Protezione Civile arch. Sebastiano Stracuzzi;

RITENUTO che lo stesso è meritevole di approvazione così come predisposto dal Responsabile di Protezione Civile;


VISTA la Legge n°142/90 come recepita dalla Legge Regionale n°48/91, Articolo 1 lett. "e";

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;


PROPONE

DI APPROVARE il regolamento Comunale di Protezione Civile, predisposto ai sensi dell'art.5 della Legge 142/90 in attuazione alla Legge Regionale n°14/98 per l'organizzazione del Servizio di Protezione Civile a livello comunale, il funzionamento degli organismi del predetto servizio, che consta di n°23. articoli, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile di
Protezione Civile Comunale
Arch. Sebastiano Stracuzzi



Il Sindaco
Avv. Fabio Di Cara



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo, quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agrò, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to LO MONACO ANTONINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente, prende atto che si allontana dall'aula il Consigliere Bondi Joseph. Si da atto che i presenti sono 10 ;

Passa quindi alla lettura dell'argomento iscritto al 3° punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto : approvazione Regolamento Comunale di Protezione Civile ;

Finita la lettura, cede la parola al Consigliere Bartolone Pietro, il quale è stato l'estensore del Regolamento, affinché illustri al Consiglio lo stesso. Il Consigliere Bartolone, dichiara che l'approvazione del Regolamento di Protezione Civile, costituisce un obbligo per i Comuni molti dei quali ne sono ancora sprovvisti. Il nostro Comune, invece, dopo aver approvato il Piano Comunale di Protezione Civile, si è adesso dotato anche del Regolamento per così dire di attuazione concreta di detto Piano. Nel Regolamento, infatti, sono dettagliatamente elencate e spiegate le modalità di comportamento, lo scopo, le finalità ed i ruoli che ciascuno dei soggetti chiamati ad operare in caso di calamità naturali deve osservare per una corretta gestione dell'emergenza. Desidero infine sottolineare l'importanza che riveste l'approvazione del Regolamento anche alla luce delle calamità che hanno interessato i nostri territori negli anni scorsi ;

Chiesta ed ottenuta la parola, il Consigliere Bianca Antonino dichiara che, ancora una volta non sono stati rispettati i termini di deposito del Regolamento, fissati in 20 giorni, e pertanto, a prescindere dal merito del Regolamento, voterò contro lo stesso per una questione di principio ;

Esaurita la discussione, la Presidente pone ai voti la proposta stessa ;

Con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Bianca, Di Cara Nicolò e Lombardo Antonio) espressi per alzata di mano il Consiglio Comunale approva la proposta in esame.



COMUNE DI FORZA D'AGRO

PROVINCIA DI MESSINA

Piazza Giovanni XXIII - CAP (98030) - C.F. 80004440832 - P. IVA 00514760834
Tel. 0942-721016 / 721604 - Fax 0942-721015 - e-mail info@comune.forzadagro.me.it

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

Scopo e finalità

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di Protezione Civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 8.12.1970, n. 996, del DPR 6.2.1981, n. 66, della legge 24.2.1992, n. 225 e del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 e del D.Lgs. 18. 08. 2000, n. 267 ed infine della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il conseguimento delle finalità del servizio, il Sindaco o Assessore delegato, promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

Al verificarsi d'eventi calamitosi o d'ipotesi di rischio emergente, nell'ambito del territorio comunale il Sindaco, quale ufficiale di governo, dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi e le istituzioni di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di autonomie locali è istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile.

Il servizio dipende direttamente dal Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

Il Sindaco o Assessore delegato, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, si avvale della struttura del Servizio Protezione Civile per il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità e provvede ai primi necessari interventi.

Art. 2

Servizio Protezione Civile

Il Servizio Protezione Civile ha compiti amministrativi, tecnici, di informazione, di coordinamento e di collaborazione atti a fronteggiare emergenze e calamità.

Al Servizio è preposto un Responsabile, nominato dal Sindaco, che ha la responsabilità del coordinamento del Servizio stesso.

Nei periodi di emergenza il Servizio è presidiato 24 ore su 24 attraverso la predisposizione di turni di servizio la cui copertura viene garantita dal personale comunale, laddove se ne verifichi la possibilità e la disponibilità, e dai volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e di Associazioni convenzionate.

Per i periodi normali, attraverso un apposito sistema, anche telefonico, i cittadini potranno segnalare concrete situazioni di pericolo emergente.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale il Sindaco o l'Assessore delegato, coadiuvato dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale (art. 15, comma 2, L. 225/92).

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Le competenze di ciascun organo sono quelle definite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 artt. 107, 108, e 109.

Art. 3

Attività e compiti

Per attività di Protezione Civile si intende l'espletamento di compiti diretti a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi, e da altri eventi calamitosi.

In particolare si definiscono attività di protezione civile quelle di cui all'art. 3 della legge 225/92:

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2 della stessa legge.
2. La **previsione** consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, all'identificazione dei rischi ed all'individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La **prevenzione** consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti di cui al suddetto art. 2 della legge anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Il **soccorso** consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui al più volte citato art. 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il **superamento dell'emergenza** consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dall'emergenza, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

Rientra, inoltre, nelle attività del Servizio di Protezione Civile curare la formazione e l'aggiornamento in materia del personale dipendente e dei volontari e fornire le corrette informazioni ai cittadini per la divulgazione della cultura di protezione civile.

Art. 4

Competenze del Servizio Protezione Civile

Ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono attribuite ai comuni e quindi al Servizio Protezione Civile le funzioni relative:

- all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 18 agosto 2000, n. 267, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza;
- alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 vengono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia d'informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 5

Provvedimenti del Sindaco a tutela del territorio e della popolazione

Il Sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità ovvero in caso di evento calamitoso, ordinanze contingibili ed urgenti, anche verbali, in caso di grave urgenza, di cui all'art. 50, comma 5, di cui al T.U. EE.LL. n. 267/2000.

In caso di calamità, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo, il Sindaco, per grave necessità pubblica, può disporre della proprietà privata con provvedimenti definitivi e perciò contro di essi è ammesso il ricorso gerarchico.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 71, comma 2, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ha il potere di autorizzare l'occupazione temporanea di beni immobili in caso di rottura di argini, di rovesciamento di ponti, e negli altri casi di forza maggiore e di tale urgenza da non consentire neppure l'indugio di avvertire il Prefetto.

Inoltre, compie tutti gli atti ed adotta tutti i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni, compresi quelli previsti:

- dall'art. 79 della legge 17 luglio 1872, n. 6872 per il ricovero di malati o feriti negli ospedali;
- dall'art. 16 del regio decreto dell'8 dicembre 1933, n. 1740 per tutelare la pubblica e privata incolumità in caso di minaccia di rovina di muri e fabbricati fronteggianti le strade;
- dal T.U. della leggi Sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 217, 222, 223, 224, 258, 325, 326);
- dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 13 in materia di sanità;
- dalla legge 13 luglio 1976, n. 615, art. 13 comma 2, e art. 20 in materia di inquinamento atmosferico;

Inoltre, il Sindaco potrà concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni congiunte ed attività coordinate, che potranno essere recepite nel Piano di Protezione Civile, per gli eventi che interessano zone di territorio limitrofe.

Art. 6

Comitato Comunale di Protezione Civile

È istituito il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC) al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di protezione civile nell'ambito del territorio comunale.

Il Comitato:

- esamina i piani d'emergenza predisposti dal Comune ai sensi dell'art. 108 comma 1, lettera a., punto 3, del decreto legislativo n. 112/98;
- valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
- coordina in un quadro unitario gli interventi dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dall'emergenza.

Il Comitato è presieduto dal Sindaco, ovvero per sua delega dall'Assessore alla Protezione Civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento dal Responsabile del Servizio Protezione Civile.

I componenti del Comitato riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito dei Servizi di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllate o vigilate, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

Per le funzioni di coordinamento e pianificazione e per le funzioni operative, consultive e propositive il Comitato è così costituito:

- Sindaco, quale ufficiale di Governo ed autorità comunale di protezione civile;
- Assessore alla Protezione Civile, il quale svolge anche le funzioni di vice presidente;
- L'Assessore ai Servizi sociali e sanitari;
- Segretario comunale;
- Comandante della Polizia Municipale;
- Comandante Stazione Carabinieri;
- Responsabile del Servizio Protezione Civile;
- Responsabile Settore Tecnico;
- Responsabile Provveditorato;
- Responsabile Servizi Socio/demografici;
- Presidente della Consulta del Volontariato di Protezione Civile, se costituita;
- Coordinatore Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
- Rappresentante dell'A.S.L.;
- Rappresentante dei VVFF;
- Rappresentante dell'ENEL;
- Rappresentante TELECOM.

Il Sindaco chiede la designazione dei rappresentanti agli Enti interessati, nomina con proprio provvedimento gli altri componenti e costituisce il Comitato di Protezione Civile dandone comunicazione ufficiale agli stessi.

L'incarico viene assegnato possibilmente con il criterio della volontarietà; la nomina si considera accettata previa comunicazione scritta da parte dell'interessato.

I componenti del Comitato sono riconfermati o nominati ex novo dal Sindaco con apposito provvedimento ogni anno.

Qualora, per qualsiasi motivo, un incaricato cessi, dovrà essere nominato dal Sindaco un suo sostituto appartenente allo stesso ente o allo stesso settore.

Gli incaricati devono impegnarsi a partecipare a tutte le riunioni disposte dal Sindaco o da chi per esso e ad intervenire ogni qualvolta se ne presenti necessità recandosi immediatamente presso la sede del Servizio Protezione Civile del Comune.

L'assenza ingiustificata alle riunioni comporta la sostituzione nell'incarico, per i membri nominati direttamente dal Sindaco, e la richiesta di sostituzione agli enti interessati per i rispettivi rappresentanti.

Il sindaco o l'Assessore alla Protezione Civile o in sostituzione di entrambi, il Responsabile del Servizio di Protezione Civile, presiede le sedute del Comitato Comunale di Protezione Civile.

Al Responsabile del Servizio di Protezione Civile viene affidata, per la parte tecnica, l'attività di coordinamento del Comitato stesso; il Responsabile incaricherà un funzionario allo svolgimento delle mansioni di segretario.

Art. 7

Funzionamento del Comitato di Protezione Civile

Il Sindaco o suo delegato convoca il Comitato almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario.

In caso d'urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente e dovrà considerarsi in seduta permanente.

La partecipazione dei dipendenti costituisce obbligo di servizio e il tempo delle riunioni costituisce orario di servizio.

Art. 8

Competenze del Comitato di Protezione Civile

Al Comitato compete ogni adempimento volto a dare esecuzione al presente regolamento, ai programmi predisposti dal Servizio Protezione Civile ed al Piano Comunale di Protezione Civile.

Pertanto, il Comitato:

- verifica almeno una volta l'anno la validità del Piano di Protezione Civile e l'adeguatezza delle attrezzature e delle strutture disponibili per il servizio;
- collabora ai lavori di formazione del Piano Comunale di Protezione Civile ed a quelli di eventuali modifiche ed aggiornamenti.

In caso di calamità i componenti del Comitato si riuniscono presso la sede del Servizio Protezione Civile e presiedono, nell'ambito delle funzioni loro assegnate dal Piano Comunale di Protezione Civile, a tutte le operazioni ed agli interventi che esigano una soluzione.

Art. 9

Sede del Servizio di Protezione Civile

La Sede del Servizio di Protezione Civile e del CCPC è provvisoriamente fissata presso il Municipio, (Comando di Polizia Municipale), fino a quando non sarà individuato altro locale comunale collocato in una zona di facile accesso e, in caso d'emergenza, di pronta agibilità.

Lo stabile deve essere attrezzato in modo da garantire l'efficienza del servizio anche in condizioni di calamità e deve quindi essere adeguatamente protetto da eventuali scariche atmosferiche e black out.

Art. 10

Il Piano Comunale di Protezione Civile

Il Piano Comunale di Protezione Civile, redatto in base alle caratteristiche del territorio e ai criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza divulgati dal Dipartimento della Protezione Civile, evidenzia l'organizzazione della struttura di Protezione civile e le procedure da attuare prima, durante e dopo un'emergenza.

In particolare il Piano Comunale contiene:

- descrizione del territorio;
- analisi dei rischi presenti;
- individuazione delle funzioni di risposta e dei relativi responsabili;
- indicazioni delle procedure d'intervento.

A tutti i componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile viene fornita copia del Piano Comunale di Protezione Civile e degli allegati; il materiale in questione è, inoltre, a disposizione di chiunque lo desideri per la consultazione presso la sede del Servizio Protezione Civile.

Art. 11

Obblighi dei dipendenti comunali

È fatto obbligo a tutti i dipendenti comunali di ogni ordine e grado, qualora la calamità sia palesemente rilevata o, comunque, in caso di allarme, di convergere repentinamente, anche senza specifico invito del servizio Protezione Civile, verso l'abituale posto di lavoro o verso l'area d'ammassamento forze e risorse eventualmente designata.

I responsabili di settore dovranno prendere contatto con il C.C.P.C., con qualsiasi mezzo possibile, per ricevere le disposizioni che verranno loro impartite.

Art. 12

Il Volontariato

Il Servizio Protezione Civile si avvale della collaborazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, della Consulta Comunale Volontariato di Protezione Civile, se costituita, e di ogni altra associazione utile ai fini del Servizio di Protezione Civile.

I compiti del Gruppo Comunale e della Consulta sono previsti nei rispettivi Regolamenti che, una volta approvati, sono parte integrante del presente regolamento.

I cittadini e le associazioni che intendono offrire volontariamente la propria opera nel servizio di Protezione civile presentano apposita istanza al Sindaco secondo le seguenti modalità:

1. Il singolo volontario in carta semplice nell'apposito modello allegato sub A) in cui dovrà specificare, oltre alle generalità, il codice fiscale, il gruppo sanguigno, la patente di guida, e la professione esercitata, l'eventuale attrezzatura posseduta e le eventuali specializzazioni attinenti l'attività di protezione civile. Dovranno, inoltre essere allegati:
 - > il certificato medico attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività di protezione civile rilasciato da un medico abilitato;
 - > la fotocopia della carta d'identità;
 - > tre foto formato tessera.

Il Sindaco, dopo averne accertata l'idoneità, previo parere del Comitato di cui all'art. 2, iscrive il richiedente in un apposito elenco dal quale risulteranno i dati anagrafici, la disponibilità all'impiego, la specializzazione posseduta, l'attività normalmente espletata ed il luogo abituale di residenza e lavoro. I volontari dovranno annualmente sottoporsi alla visita di controllo medico che ne accerti l'idoneità.

2. Le Associazioni di volontariato, così come definite all'art. 1 del d.p.r. n. 613/94, tramite il proprio legale rappresentante in carta semplice nell'apposito modello allegato sub B) allegando le singole richieste dei propri componenti.

Accertatane l'idoneità il Sindaco, previo parere del Comitato di cui all'art. 2, iscrive l'Associazione nell'elenco di cui al comma precedente. I rapporti tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni verranno regolati da una apposita convenzione.

I singoli volontari e le Associazioni del volontariato, costituiscono il Gruppo comunale volontari di protezione civile; l'ammissione decorre dalla data di iscrizione nell'elenco di cui al comma precedente. Nella domanda di adesione al gruppo comunale di protezione civile l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve i contenuti del presente regolamento. Tutte le prestazioni fornite dai volontari si intendono a titolo gratuito.

Il Sindaco, previo parere del Comitato, può disporre la cancellazione dall'elenco delle associazioni di volontariato o dei singoli volontari che contravvengono alle finalità del presente Regolamento o che dimostrino incompetenza, irresponsabilità, inaffidabilità. Analogamente i volontari cessano di appartenere al gruppo nel caso di dimissioni volontarie.

I volontari sono tenuti a svolgere le esercitazioni e i corsi che il Sindaco e il Comitato di protezione civile riterranno opportuno disporre al fine di garantire efficacia all'attività di Protezione Civile.

Assegnazioni compiti.

Qualora siano costituite più unità permanenti di emergenza, ogni volontario iscritto nell'elenco comunale, in base alle attitudini personali e/o alla preparazione tecnica o alla preferenza indicata nel modulo di adesione, sarà inserito in una di tali unità.

I volontari appartenenti alle unità permanenti di emergenza, su convocazione del Sindaco, nominano il loro coordinatore ed un vice-coordinatore, che rimangono in carica per due anni e possono essere riconfermati.

Garanzie.

Ai volontari che siano convocati per esigenze di protezione civile ai sensi del presente regolamento, vengono garantiti i benefici previsti dalla normativa in tema di:

- mantenimento del posto di lavoro;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- copertura assicurativa;

secondo quanto previsto dall'art. 4 della L. 266/91 e dal D.P.R. n. 613 del 21.09.1994.

Tessera personale:

I volontari ammessi sono muniti di tesserino con foto di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo ed il settore operativo.

La tessera ha valore esclusivamente nell'ambito delle attività di protezione civile e non può essere usata per qualsiasi altro scopo.

Durante tale attività essi sono considerati a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio.

Art. 13

Eventi calamitosi – Adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportano rischi o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbono essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari, il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede a:

- 1) informare il Prefetto, così come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;
- 2) informare il direttore generale ULSS per gli interventi di competenza;
- 3) disporre l'immediata convocazione della Giunta comunale in seduta permanente;
- 4) allertare il personale individuato nel Piano Comunale di Protezione Civile.

Dispone altresì:

1. l'immediata convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile;
2. la pronta mobilitazione del nucleo pronto intervento;
3. l'attivazione della sala operativa;
4. la predisposizione dell'eventuale segnaletica direzionale.

Chiunque abbia notizia dell'insorgere di eventi comportanti rischio per la popolazione o per il territorio del Comune ne dà immediato avviso al Sindaco, o all'ufficio comunale di protezione civile o all'ufficio di polizia municipale, che provvedono immediatamente ad avvisare il Sindaco.

In caso di assenza, impedimento, irreperibilità del Sindaco o dell'Assessore delegato assume provvisoriamente la direzione ed il coordinamento delle operazioni di soccorso e di assistenza il responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile.

Art. 14

Il nucleo di pronto intervento per la protezione civile

Il nucleo di pronto intervento per la Protezione Civile è composto interamente da volontari appartenenti al Gruppo comunale volontari di protezione civile ed è finalizzato a garantire interventi efficaci ed immediati al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale.

I Componenti del Nucleo di pronto intervento, tra cui un responsabile operativo, vengono nominati annualmente dal Sindaco tra i volontari, appartenenti all'elenco di cui all'art. 6, che ne fanno richiesta.

I Componenti del Nucleo devono svolgere le esercitazioni ed i corsi che il Sindaco ed il Comitato ritengono opportuno programmare al fine di garantire efficacia all'attività di Protezione Civile.

Funzione primaria del Nucleo è quella di porre le condizioni sul piano operativo per interventi efficaci e concreti di Protezione Civile da parte del più vasto Gruppo dei Volontari di Protezione Civile; in particolare cura, tramite esercitazioni e corsi interni, l'allargamento graduale all'intera struttura della propria capacità di intervento.

I componenti del Nucleo devono garantire la propria reperibilità nei casi di emergenza, tenendo informato il Responsabile operativo di eventuali allontanamenti dal territorio.

L'Amministrazione Comunale informa i datori di lavoro dei componenti del Nucleo di pronto intervento degli obblighi e dei doveri dagli stessi assunti.

Il nucleo di pronto intervento è collocato presso la sede dell'Ufficio Comunale della Protezione Civile a Forza d'Agro. Ove necessario, il Sindaco costituisce un nucleo distaccato in Scifi.

Art. 15

Esercitazioni

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili, sarà cura del Comitato Comunale di Protezione Civile prendere tutte le iniziative utili per programmare e svolgere le esercitazioni siano esse d'iniziativa comunale, provinciali o regionale.

Art. 16

Censimento risorse – Custodia materiali

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Comunale di Protezione Civile, di cui al precedente art. 2, verifica ed aggiorna l'elenco delle risorse in dotazione e lo trasmette al Comitato Comunale di Protezione Civile.

Il Comitato, valutato l'elenco, propone alla Giunta Comunale l'eventuale acquisto dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per la gestione dei primi interventi di emergenza.

Il materiale di cui sopra dovrà essere inventariato ed il registro aggiornato ogni tre mesi dal Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Tutti i materiali ed i mezzi in dotazione del servizio comunale di protezione civile, dopo essere stati inventariati, vengono assunti in consegna dal responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile che deve garantire la manutenzione e l'efficienza.

In presenza di oggettivi stati di necessità i volontari sono autorizzati ad utilizzare i mezzi e gli strumenti del Comune previa richiesta e successivo assenso del Sindaco o del Responsabile dei servizi tecnici e dal Responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile.

Art. 17

Sala operativa permanente di emergenza

La sala operativa permanente è collocata presso la sede dell'Ufficio Comunale della Protezione Civile. Essa dovrà essere dotata degli strumenti necessari e delle attrezzature idonee a garantire l'efficienza e l'operatività.

Art. 18

Coordinamento e Servizio intercomunale

Con decisione dei rispettivi Organi può essere organizzato un coordinamento e un servizio intercomunale tra i Comuni vicini, predisposti nelle forme associative e di cooperazione previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e finalizzati alla cura e alla attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza. In tal caso un apposito Regolamento disciplinerà la forma associativa.

Art. 19

Impegni di bilancio

Ogni anno, nel proprio bilancio, l'Amministrazione comunale prevederà, in apposito specifico capitolo, un adeguato stanziamento per il conseguimento dei fini di cui al presente Regolamento.

Art. 20

Notificazione del Regolamento

Il Sindaco trasmette copia del presente Regolamento:
al Sig. Presidente della Giunta Regionale e al Sig. Prefetto della Provincia, quali organi di Protezione Civile;
al Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale e al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Art. 21

Diffusione e conservazione del Regolamento

Il presente Regolamento unitamente al Piano Comunale di Protezione Civile verranno portati a conoscenza della popolazione con pubblico avviso e con la permanente e continua loro pubblicazione in apposito settore dell'albo comunale e del sito internet.

Verbale fatto e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Avv. CARMELA GENTILE

Il Consigliere Anziano

F.to EMANUELE GIUSEPPE
DI CARA

Il Segretario Comunale

F.to Dott. LO MONACO
ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, é stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09-05-2013, giorno festivo. (Reg. Pub. N. 5)

Forza D'Agrò Li 25-05-2013

Il Messo comunale

Il Segretario Comunale

F.to LO MONACO
ANTONINO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA

Che la presente deliberazione

é soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1^ comma del suddetto articolo.

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità , se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della Giunta.

é soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Forza D'Agrò Li 21-05-2013

Il Segretario Comunale

F.to LO MONACO
ANTONINO

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 20-05-2013 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.

il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto

il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del *****
decisione n. *****.

il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione
n. ***** del *****.

Forza D'agrò Li 21-05-2013

Il Segretario Comunale

F.to LO MONACO
ANTONINO
